

- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che ai fini dell'accertamento di un timore fondato di persecuzione e di rischio effettivo («real risk») di persecuzione e sottoposizione a un trattamento disumano o degradante o a sanzione penale da parte di uno dei responsabili indicati nell'articolo 6 della direttiva 2011/95/UE e alla luce delle pratiche o delle condotte religiose prescritte da una dottrina religiosa che il richiedente professi attivamente e costituenti elemento centrale della stessa ovvero fondate sul credo religioso del richiedente nel senso di rivestire particolare importanza ai fini della propria identità religiosa e siano, nel relativo paese d'origine, oggetto di divieto penalmente sanzionato,
- a) sia necessaria una valutazione discrezionale del rapporto nel senso che il numero degli aderenti all'orientamento religioso del richiedente praticanti la propria fede in spregio al divieto debba essere posto a raffronto con il numero di atti di persecuzione effettivamente compiuti in conseguenza di tale suddetta pratica nel paese d'origine del richiedente, tenendo in considerazione elementi di incertezza e imprevedibilità eventualmente presenti nell'esercizio concreto dell'azione penale da parte dello Stato,
- ovvero
- b) sia sufficiente che, nell'ambito della prassi dell'azione penale nel paese d'origine, sia dimostrabile l'effettiva applicazione delle disposizioni che, sotto la minaccia di una sanzione penale, vietino pratiche o condotte religiose prescritte da una dottrina religiosa che il richiedente professi attivamente e costituenti un elemento centrale o fondate sul credo religioso del richiedente nel senso di rivestire particolare importanza ai fini della sua identità religiosa.
- 3) Se una disposizione del diritto processuale nazionale, secondo cui il giudice di merito è vincolato agli orientamenti di diritto del giudice di legittimità [nel caso di specie, l'articolo 144, paragrafo 6, del Verwaltungsgerichtsordnung (codice di procedura amministrativa; in prosieguo: il «VwGO»)], sia compatibile con il principio del primato del diritto dell'Unione laddove il giudice di merito intenda interpretare una disposizione di diritto dell'Unione discostandosi dall'orientamento espresso dal giudice di legittimità, ma tale interpretazione del diritto dell'Unione resti comunque preclusa, anche successivamente all'effettuazione di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267, secondo comma, TFUE, dal vincolo, disposto dal diritto nazionale, agli orientamenti di diritto espressi dal giudice di legittimità.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 17 aprile 2015 — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-173/15)

(2015/C 236/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: GE Healthcare GmbH

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

1. Se i corrispettivi e i diritti di licenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «CD»), possano essere inclusi nel valore in dogana anche qualora il sorgere di detti corrispettivi e diritti non appaia certo né all'atto della conclusione del contratto, né nel momento rilevante ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione doganale, che nel caso di specie si desume dagli articoli 201, paragrafo 1, e 214, paragrafo 1, del CD.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i corrispettivi e i diritti di licenza relativi a marchi possano riferirsi, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del CD, alle merci importate, benché siano versati anche per servizi e per l'utilizzo del nucleo centrale della ditta del gruppo societario comune.
3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i corrispettivi e i diritti di licenza relativi a marchi integrino, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del CD, una condizione della vendita a destinazione della Comunità delle merci ivi importate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del CD, anche qualora il loro assolvimento venga richiesto ad un'impresa collegata al venditore e all'acquirente e venga dalla stessa operato.
4. In caso di risposta affermativa alla terza questione, e ove i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscano, come nel caso di specie, in parte a merci importate e in parte a prestazioni successive all'importazione: se l'opportuna ripartizione, da effettuarsi solo sulla base di dati obiettivi e quantificabili ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾ della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo: il «regolamento di attuazione del CD»), e in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 del medesimo, relativa all'articolo 32, paragrafo 2, del CD, implichi che solo un valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 del CD possa essere rettificato, ovvero se, ove non possa essere stabilito un valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 del CD, anche in caso di accertamento di un valore doganale da stabilirsi ai sensi dell'articolo 31 del CD risulti possibile la ripartizione prevista dall'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento di attuazione del CD, sempre che tali costi non siano altrimenti considerati.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il
20 aprile 2015 — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu**

(Causa C-175/15)

(2015/C 236/33)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Taser International Inc.

Convenuti: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che con l'espressione «casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento» si intende anche la situazione in cui le parti di un contratto di cessione dei diritti su un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione europea hanno stabilito, in modo inequivocabile ed incontestato, di attribuire la competenza a conoscere qualsiasi controversia riguardante l'adempimento degli obblighi contrattuali ai giudici di uno Stato che non è membro dell'Unione europea e nel quale il ricorrente ha il proprio domicilio (sede), mentre il ricorrente ha adito il giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, nel territorio del quale ha il proprio domicilio (sede) il convenuto.